

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 12301/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12301 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Lucrezia Braini, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ciliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Beatrice Fabris, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI IDONEE

a) del Bando di Ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea

Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2022/2023 – dd. 2 agosto 2022 (doc. 1), dell’Università degli Studi di Trieste, Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, ufficio Ammissioni - rettificato in data 23 settembre 2022 (doc. 2):

- nella parte in cui (art. 1, ultimo comma), disponendo che “Possono presentare

domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l’a.a. 2022/2023:

a) studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in

Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) b) studenti iscritti presso atenei esteri a corsi di studio in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria

c) studenti iscritti presso questo Ateneo al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) d) studenti che hanno chiuso la precedente

carriera per rinuncia o decadenza e che erano iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e

protesi dentaria (LM-46) e) laureati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM46) presso atenei italiani f) laureati al corso di studio in

Odontoiatria e protesi dentaria presso atenei esteri g) laureati al corso di studio in Medicina e chirurgia presso atenei esteri

(Riconoscimento titoli esteri), esclude gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria; - nella parte in

cui (art. 5, comma 1, secondo periodo) dispone che “I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all’anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento”;

b) degli atti di approvazione del bando di cui al punto precedente, non conosciuti

dalla ricorrente; c) della Graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023, dd. 30 settembre

2022, dell’Università degli Studi di Trieste, con la quale la studentessa Braini

Lucrezia viene esclusa “(...) PERCHE’ PROVENIENTE DA CORSI DI STUDIO DIVERSI DA MEDICINA E CHIRURGIA O ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA” (doc. 7); nonché nella parte in cui si chiarisce che il mancato superamento dello sbarramento (possessiono di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e inglese), determina il giudizio di inidoneità ad essere iscritto agli anni successivi al primo; d) degli atti di approvazione della suddetta graduatoria, da parte - secondo quanto indicato all’art. 5 del bando - della Commissione didattica nominata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della salute, non conosciuti dalla ricorrente;

e) di tutti i verbali delle operazioni della Commissione didattica di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente; f) dell’allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dd. 24.6.2022 n. 583, il quale dispone che “Non è consentito iscriverne ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.”, ove interpretato quale ostacolo all’ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano conseguito il relativo numero minimo di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda d’iscrizione (doc. 3);

g) dell’allegato 2, punto 12, del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 26.4.2018 n. 337 (doc. 8); h) del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, approvato al Consiglio di Corso n. 3 dd. 16.5.2019 e successive modifiche e integrazioni (doc. 9), nell’ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria

(LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato); nonché, nell'ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che per i soli studenti iscritti presso altri atenei e ad altri corsi di laurea che chiedono l'ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) sia previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato). i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche non conosciuto dalla ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa,

anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio

sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 19 febbraio 2025.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO